

International Police Association

Sezione Italiana

Ente del Terzo Settore – Rep. n. 36463



STATUTO NAZIONALE

Approvato dal Congresso Nazionale di Bari del 15 aprile 2023

INDICE

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Rete associativa

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Associati – Requisiti, ammissione e attribuzioni

Art. 4.1 – Amici Sostenitori

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

Art. 7 – Organi Funzionali

Art. 8 – Il Congresso Nazionale Elettivo

Art. 9 – Il Congresso Nazionale

Art.10 – L'Esecutivo Centrale

Art.11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.12 – Il Collegio dei Probiviri

Art.13 – Il Consiglio di Delegazione

Art.14 – L'Esecutivo di Delegazione

Art.15 – L'Esecutivo Locale

Art.16 – Assemblea degli associati

Art.17 – Il Presidente Nazionale - Il Segretario Generale - Il Tesoriere Nazionale

Art.18 – Cariche e mandato

Art.19 – Dissoluzione dell'associazione - Modalità

Art.20 – Patrimonio

Art.21 – Mezzi finanziari

Art.22 – L'Esercizio finanziario

Art.23 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

Art.24 – Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Art.25 – Modalità di attuazione dello Statuto Nazionale

Art.26 – Norme transitorie e finali.

Art. 1 – Costituzione

1) Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) è costituita l'associazione denominata "International Police Association Sezione Italiana - Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata ETS). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

a) La Sezione Italiana dell'I.P.A. è una associazione non governativa disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile (Cod.Civ.) e dalle vigenti norme dell'ordinamento italiano in materia.

Associazione non commerciale e senza scopo di lucro, essa persegue attività di interesse generale quale ETS.

b) Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

c) L'associazione indica gli estremi d'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) La Sezione Italiana dell'International Police Association:

a) è parte dell'International Police Association (Associazione Internazionale di Polizia), alla quale aderiscono le nazioni identificate come Sezioni; la Sezione Italiana, fondata a Napoli il 16 febbraio 1957 con atto costitutivo n.4357 redatto e registrato dal Notaio Alessandro Chieffi, è affiliata all'Internazionale dalla data del 9 settembre 1958;

b) di concerto con tutte le Sezioni estere ed i loro associati, si riconosce nel motto in Esperanto "Servo per Amikeco" che significa "Servire attraverso l'Amicizia";

c) si fregia del distintivo indicato dall'I.E.B. (International Executive Board) che è protetto dal diritto di riproduzione; lo stesso è riconosciuto e tutelato in Italia con copyright;

d) adotta la bandiera ed indossa l'uniforme sociale indicati dal Regolamento di Esecuzione;

e) nelle cerimonie ufficiali adotta l'Inno Nazionale, Internazionale e recita la Preghiera della Sezione Italiana.

3) In campo nazionale e internazionale è rappresentata dal Presidente Nazionale che sottoscrive gli atti ufficiali. Il Segretario Generale sottoscrive gli atti per i quali è espressamente delegato dal Presidente.

4) L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano stabilite dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5) L'associazione ha sede in Senigallia (AN), Via Copernico 8/8, presso la Segreteria Nazionale.

6) Il presente Statuto si avvale di un proprio Regolamento di Esecuzione idoneo a regolare ogni singolo aspetto del sodalizio.

7) La competenza per le funzioni di Rappresentante Legale della Sezione Italiana dell'International Police Association è demandata ai Presidenti degli Organi Funzionali quali Esecutivo Centrale, Esecutivo di Delegazione e Esecutivo Locale nelle seguenti misure:

a) compiti e attività di interesse nazionale ed internazionale al Presidente della Sezione Italiana;

b) compiti e attività di interesse regionale al Presidente della Delegazione competente;

c) compiti e attività di interesse locale al Presidente del Comitato Locale competente.

Art. 2 – Rete Associativa

Quale Ente del Terzo Settore la Sezione Italiana dell'International Police Association comprende gli organi aderenti, presenti con tutte le loro sedi nel territorio italiano, quali Delegazioni e Comitati Locali, identificandosi come "Rete Associativa". I compiti della rete associativa, per il tramite del direttivo nazionale, sono i seguenti:

a) attività di coordinamento e formazione delle iniziative delle proprie strutture;

b) monitoraggio delle attività svolte nel territorio italiano e invio della relazione annuale alla Segreteria Nazionale per l'inoltro al Consiglio Nazionale Terzo Settore;

c) promozione e sviluppo dell'attività di controllo e autocontrollo degli Enti appartenenti alla Rete Associativa dando loro opportuna assistenza;

d) rispettare i principi di democraticità, opportunità e uguaglianza degli associati;

e) disciplinare del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea anche con eventuali deroghe in proporzione al numero degli associati;

f) disciplinare le competenze dell'assemblea nonché le eventuali deleghe;

g) controllare che i membri dei direttivi degli organi dell'associazione non abbiano avuto condanne penali, in giudicato, per l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3 – Finalità

1) L'associazione, che è apolitica e apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, senza distinzione di razza e di sesso, di lingua e grado, svolgendo una o più attività d'interesse generale, si propone di:

- a) realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e Locali, dei Vigili del Fuoco a ordinamento statale e locale, delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera di tutti gli Stati aderenti;
- b) sviluppare forme di educazione, istruzione e formazione professionali;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- d) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- e) effettuare iniziative di beneficenza con contributi economici, alimentari e materiali tramite cessione gratuita;
- f) provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
- g) effettuare servizi volontari anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati.

2) La Sezione Italiana, con tutti i suoi associati, fa suoi i principi enunciati con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata nel 1948 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e riconosce che qualsiasi forma di tortura o costrizione è assolutamente contraria a questi principi.

3) L'associazione, per attendere a tali finalità:

- a) rispetta i Diritti dell'Uomo e preserva la Pace Universale, promuove la cultura della legalità e pace tra i popoli;
- b) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, coordina i rapporti fra i suoi iscritti favorendone i contatti collettivi e personali attraverso incontri ed iniziative sia professionali che extraprofessionali;
- c) si ispira ai principi della solidarietà umana favorendo le attività ed i servizi di volontariato;
- d) al fine di migliorare le relazioni tra le Forze di Polizia ed i cittadini, se richiesto e ritenuto opportuno, è disponibile a fornire il proprio contributo professionale in tutti gli ambiti esterni al sodalizio.

4) Tutte le attività vengono svolte tramite prestazioni gratuite fornite dai propri associati e le stesse non saranno retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti

beneficiari. Agli associati che ne faranno richiesta, il sodalizio rimborserà solo le spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dall'Organo preposto.

Art. 4 – Associati – Requisiti, ammissione e attribuzioni

- 1) Gli associati sono contraddistinti in associati Ordinari e associati Straordinari.

- 2) Sono associati Ordinari gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria), nonché quelli ad ordinamento Locale (Provinciale e Municipale), i Vigili del Fuoco dello Stato e delle Autonomie Locali e la Capitaneria di Porto (Guardia Costiera). I suddetti possono essere in attività di servizio presso i Corpi o Servizi di appartenenza, possono avervi svolto servizio per un breve periodo, oppure trovarsi in stato di quiescenza o di congedo.

- 3) Sono associati Straordinari le vedove ed i vedovi, i figli e le figlie orfani degli associati Ordinari, nonché gli impiegati che svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo alle dipendenze degli Uffici e delle Amministrazioni dei Corpi di cui al punto precedente di questo articolo. Rientrano altresì in questa categoria quelle persone che, benché non appartenenti alle Forze di Polizia di cui al comma 2, ricoprono o hanno ricoperto l'incarico apicale nelle Forze Armate, nelle Procure della Repubblica e nelle Prefetture d'Italia.

- 4) L'ammissione all'associazione avviene previa la compilazione di apposito modello opportunamente predisposto dalla Segreteria Nazionale che deve essere firmato dall'interessato per la liberatoria sull'utilizzo dei propri dati (anagrafici e recapiti), per l'acquisizione e conoscenza delle norme che regolano i diritti e obblighi degli associati; la richiesta viene vagliata dall'Esecutivo di Delegazione per essere successivamente inserita nel data base nazionale per la stampa e l'inserimento nei rispettivi registri;

- 5) La tessera dell'associato, rilasciata dalla Sezione Italiana dell'International Police Association, è di proprietà dell'associazione ed ogni indebito utilizzo può essere perseguito.

- 6) Agli associati possono essere attribuiti i riconoscimenti di "Benemerito" e "Fedeltà all'IPA".

Art. 4.1 – Amici Sostenitori

Essendo l'associazione improntata al principio della "porta aperta" sono Amici Sostenitori tutti i soggetti, persone fisiche, che dichiarano di condividere i principi, i programmi e le finalità che l'associazione si propone, che contribuiscono alla realizzazione di queste e si impegnano ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'associazione, nonché la normativa applicabile.

Agli stessi la Sezione Italiana rilascia una tessera, di proprietà dell'associazione, il cui indebito utilizzo può essere perseguito.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

1) Coloro che chiedono l'iscrizione all'associazione, nel sottoscrivere la prescritta domanda di adesione, contestualmente si impegnano:

- a) ad accettare e rispettare le norme che regolano la Sezione Italiana dell'International Police Association, volgendo particolare riferimento allo Statuto Nazionale;
- b) a mantenere nella vita associativa e nei rapporti con gli altri associati un contegno basato sul sentimento dell'amicizia, dell'onore e della moralità nel massimo rispetto nei rapporti con gli altri membri e con tutte le strutture del sodalizio;
- c) ad esercitare il diritto di critica nell'ambito delle sole sedi istituzionali dell'International Police Association e nelle sole forme consentite, attenendosi conseguentemente al rispetto e alla massima correttezza;
- d) a rinunciare di svolgere qualsiasi forma di attività non conforme alle finalità del sodalizio;
- e) ad accettare e rispettare senza alcuna riserva tutte le direttive e i provvedimenti emanati dagli Organi Funzionali dell'associazione preposti alla gestione organizzativa, amministrativa e contabile;
- f) a riconoscere incontestabilmente le funzioni del Collegio dei Probiviri quale unico organo di arbitrato e di definitivo giudizio insindacabile ed accettarne pienamente gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Con l'iscrizione e il rilascio della tessera sociale l'associato ha diritto di:

- a) partecipare alle assemblee dell'associazione;
- b) candidarsi alle cariche sociali nei tempi e modi previsti dallo Statuto e del Regolamento;
- c) esprimere il proprio voto nelle sedi competenti e farsi rappresentare dai propri delegati a livello di Delegazione e Congresso Nazionale;

d) richiedere di potere visionare i libri sociali del sodalizio.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1) L'associato, all'interno della sfera dei rapporti d'amicizia e di affiatamento che avvengono con gli altri iscritti al sodalizio, mantiene la massima apertura alla correttezza e dirittura morale.

2) La qualifica di associato si perde per:

a) recesso dall'associazione: qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della stessa da parte dell'associazione;

b) morosità;

c) l'aver commesso un reato doloso per il quale la legge italiana prevede una fattispecie di delitto penale, con l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che potrà avvenire nei vari gradi di giudizio;

d) l'aver commesso due o più reati dolosi per i quali la legge italiana prevede una fattispecie contravvenzionale, con l'emissione di due o più sentenze di condanna definitiva;

e) la perdita dei requisiti indicati dai vigenti artt.4 e 5;

f) nei casi previsti, la qualifica di associato si perde anche con motivato provvedimento di esclusione assunto con le modalità di cui al Regolamento di Esecuzione.

Art. 7 – Organi Funzionali

1) La struttura dell'associazione è così composta:

- Sede Nazionale;
- Sedi di Delegazione;
- Sedi Locali.

2) Gli Organi Funzionali, sebbene con compiti diversi, hanno pari opportunità ed importanza e nell'esercizio dei loro doveri possiedono adeguate responsabilità. Essi sono:

a) Centrali, ovvero:

- il Congresso Nazionale Straordinario (assemblea);

- il Congresso Nazionale (assemblea);
 - l'Esecutivo Centrale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
- b) Periferici, ovvero:
- il Consiglio della Delegazione (assemblea);
 - l'Esecutivo della Delegazione;
 - l'Assemblea degli associati dell'Esecutivo Locale;
 - l'Esecutivo Locale.

3) Tutti gli organi periferici e centrali devono obbligatoriamente detenere i registri/libri sociali nelle forme previste, ovvero:

- a) registro degli associati;
- b) registro dei verbali/deliberazioni delle Assemblee (Congresso, Consiglio, Assemblea locale);
- c) registro dei beni (inventario);
- d) rendiconto o bilancio annuale con tutti i riscontri contabili di spesa;
- e) relazione di fine anno delle attività svolte.

4) In caso di impedimento o all'occorrenza, le riunioni degli Organi Funzionali e le Assemblee degli associati possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e che esprime il proprio voto mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica. In siffatto caso la riunione o l'assemblea si ritiene validamente svolta nel luogo ove si trova il presidente o, in sua assenza, la carica immediatamente subalterna.

Art. 8 – Il Congresso Nazionale Elettivo

1) Il Congresso Nazionale Elettivo si riunisce di norma ogni quattro anni per eleggere le cariche istituzionali nazionali (Esecutivo Centrale, Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri); stabilisce inoltre le linee programmatiche generali utili al raggiungimento degli obiettivi sociali del sodalizio.

2) Il Presidente del Congresso Nazionale Elettivo e della Commissione Elettorale vengono eletti dall'Assemblea Congressuale.

3) Al Congresso Nazionale Elettivo partecipano con diritto di voto:

- i componenti l'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale;
- i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti il Collegio dei Probiviri;
- i componenti degli Esecutivi di Delegazione che rappresentano tutti gli associati.

4) Al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli associati, può essere prevista la partecipazione al Congresso Nazionale Elettivo di ulteriori delegati nel numero stabilito nel Congresso Nazionale precedente.

Art. 9 – Il Congresso Nazionale

1) Il Congresso Nazionale è l'organo al quale è demandata la competenza di deliberare le proposte di modifica del presente Statuto; ha funzione di orientamento per le attività di governo dell'Esecutivo Centrale e deve riunirsi almeno una volta l'anno.

2) Il Congresso Nazionale è formato da:

- i componenti dell'Esecutivo Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale, con diritto di voto;
- i Presidenti degli Esecutivi di Delegazione che rappresentano i propri associati, con diritto di voto.

3) Al Congresso Nazionale intervengono senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L'Esecutivo Centrale

1) L'Esecutivo Centrale:

a) è l'organo di governo della Sezione Italiana ed è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa e programmatica della struttura nazionale, secondo il programma approvato dal Congresso Nazionale Elettivo che lo ha eletto;

b) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio dell'azione di controllo sull'attività delle strutture di Delegazione e Locali;

c) nei casi previsti, sui provvedimenti adottati dagli Esecutivi di Delegazione, esercita il potere di ratifica;

d) applica i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri e acquisisce le comunicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) L'Esecutivo Centrale è formato dai seguenti Uffici:

a) di Presidenza Nazionale, composto dal:

- Presidente Nazionale, che dirige l'Esecutivo Centrale e da un massimo di due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente Nazionale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento.

b) di Segreteria Nazionale, composto dal:

- Segretario Generale e da un massimo di tre Vice Segretari Nazionali di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento; tra i Vice uno assume le funzioni di Responsabile Amministrativo.

c) di Tesoreria Nazionale, composto dal:

- Tesoriere Nazionale;

- Vice Tesoriere Nazionale.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è l'Ufficio posto al controllo della regolarità contabile delle spese sostenute dalle Tesorerie Nazionale, di Delegazione e Locali;

b) è composto dal Presidente e da quattro componenti che, una volta eletti dall'Assemblea Congressuale Straordinaria, designano fra loro il Vice Presidente e svolge le proprie mansioni alla presenza di tre componenti, ivi compreso il Presidente o Vice Presidente.

2) Esso agisce anche d'iniziativa e, in caso di mancato rispetto delle norme amministrative interne da parte della struttura sottoposta a revisione, in via celere e riservata informa il Segretario Generale che notizia il Presidente Nazionale. I medesimi valutano se di quanto rilevato dal Collegio deve essere interessato l'Esecutivo Centrale o debba essere mantenuto con l'obbligo della segretezza.

3) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

4) Il Collegio si avvale di uno dei propri membri o di persona esterna al sodalizio che sia abilitato alla certificazione del bilancio annuale della Sezione Italiana, che viene nominato in sede di Congresso Nazionale.

Art. 12 – Il Collegio dei Proviviri

1) Il Collegio dei Proviviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell'associazione ed è costituito dal Presidente e quattro membri eletti tra gli associati Ordinari nel corso del Congresso Nazionale Elettivo, contestualmente al rinnovo delle altre cariche nazionali. Nel proprio ambito il Collegio designa il Vice Presidente; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impedimento o incompatibilità.

2) Esso esercita la propria azione consultiva sulle questioni che l'Esecutivo Centrale vuole sottoporre al suo esame.

3) Il Collegio esercita la propria azione giudicante nei conflitti tra associati, Organi periferici e centrali; altresì giudica anche le violazioni del presente Statuto e delle direttive degli Organi centrali e periferici. Prima di tale fase esercita altresì una azione di composizione dei dissidi ispirandosi ai principi statutari.

4) Al Collegio dei Proviviri si può adire esclusivamente per il tramite della Segreteria Nazionale.

5) Eventuali irregolarità del Collegio o dei suoi componenti vengono valutate dall'Esecutivo Centrale.

Art. 13 – Il Consiglio di Delegazione

1) Il Consiglio di Delegazione è composto da:

- il Presidente dell'Esecutivo di Delegazione, con diritto di voto, che lo presiede;
- i componenti dell'Esecutivo di Delegazione, con diritto di voto;
- i componenti degli Esecutivi Locali esistenti che rappresentano i propri associati, con diritto di voto.
- gli associati, con diritto di voto, in mancanza di Esecutivi Locali.

2) Esso ha funzioni consultive e di orientamento generale ed è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno per l'esame delle materie di pertinenza dell'Esecutivo di Delegazione e Locale.

3) La convocazione del Consiglio di Delegazione può essere richiesta da uno o più Esecutivi Locali per la trattazione di questioni di particolare interesse di carattere esclusivo nell'ambito della Delegazione.

Art. 14 – L'Esecutivo di Delegazione

1) L'Esecutivo di Delegazione, con le modalità indicate nel Regolamento di Esecuzione, è eletto di norma ogni quattro anni dai componenti gli Esecutivi Locali; in caso di mancanza di questi, viene eletto dall'Assemblea degli associati. Nel rispetto delle direttive degli Uffici Nazionali e degli orientamenti scaturiti dal Consiglio di Delegazione, mette in atto le incombenze burocratiche ed operative necessarie per realizzare nel suo ambito territoriale i programmi dell'associazione.

2) Per una migliore e capillare organizzazione associativa, l'Esecutivo di Delegazione valuta le condizioni per la possibile costituzione di Comitati Locali, organi di decentramento funzionali sui quali esercita l'azione di coordinamento e controllo.

3) La proposta della nascita di un nuovo Comitato Locale, unita al parere dell'Esecutivo di Delegazione, deve essere valutata dall'Esecutivo Centrale che determina l'accoglimento della proposta. L'Esecutivo Centrale, in caso di delineata difficoltà, può avvalersi del parere del Congresso Nazionale che in caso di emissione di giudizio contrario, convoca al dibattito il proponente per essere ascoltato.

4) L'Esecutivo di Delegazione è composto da:

- l'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dal Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art. 15 – L'Esecutivo Locale

1) L'Esecutivo Locale è eletto dai propri associati di norma ogni quattro anni. Quale organo di massimo decentramento funzionale ha il compito di:

- a) favorire il contatto fra gli associati inteso al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- b) seguire le direttive e gli orientamenti degli Uffici Nazionali e di Delegazione;
- c) riunirsi in assemblea con i propri associati almeno una volta all'anno.

2) L'Esecutivo Locale è composto da:

- l'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dal Vice Presidente;
- l'Ufficio di Segreteria, formato dal Segretario e dal Vice Segretario;
- l'Ufficio di Tesoreria, formato dal Tesoriere e dal Vice Tesoriere.

Art. 16 – Assemblea degli associati

1) Fatte salve le disposizioni agli artt. 8, 9 e 13 di cui sopra, la struttura nazionale, di Delegazione e Locale è tenuta obbligatoriamente a convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto annuale. Essa può essere svolta in seno al Consiglio in ambito di Delegazione e in occasione del Congresso a livello nazionale. L'Assemblea può ulteriormente essere convocata in caso di necessità, oppure per richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

2) La convocazione, da effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte dell'associato, deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza (riducibile a 15 in caso di urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

3) Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche ed approvazione dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati o loro Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5) Nelle Assemblee gli associati possono farsi rappresentare per delega, ogni associato può ricevere massimo una delega.

6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Funzionale interessato; in sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente o da un suo delegato. Di norma il Segretario assume la funzione di Segretario dell'Assemblea; in sua assenza subentra il Vice Segretario o si provvede a nominarne uno tra gli associati presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed il raggiungimento del numero legale dei presenti; il verbale viene redatto dal Segretario e firmato congiuntamente con il Presidente per l'invio all'Organo Funzionale sovraordinato.

Art. 17 – Il Presidente Nazionale – Il Segretario Generale – Il Tesoriere Nazionale

1) Il Presidente Nazionale:

a) è il legale rappresentante della Sezione Italiana ed esercita le funzioni di Delegato ai Congressi Mondiali dell'IPA anche tramite un suo rappresentante scelto tra gli associati Ordinari;

b) nell'esercizio delle proprie funzioni e all'unanimità con Segretario Generale e Tesoriere Nazionale, incentiva il miglioramento e lo sviluppo dell'associazione.

2) Per l'espletamento dei loro compiti, Segretario Generale e Tesoriere Nazionale ed i rispettivi Uffici devono attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dalle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano.

Art. 18 – Cariche e Mandato

1) Le cariche sociali Nazionali, di Delegazione e Locali hanno durata quadriennale ed il mandato, per particolari e motivate esigenze, può essere prorogato al massimo di un anno.

2) Per proporsi alle cariche Nazionali, il candidato deve necessariamente aver maturato, alla data dell'elezione, non meno di tre anni d'iscrizione dalla data di rilascio della tessera sociale; nessun limite di anzianità è previsto per gli Esecutivi di Delegazione e Locali.

3) I candidati eletti nelle cariche sociali Nazionali non possono essere rieletti oltre i due mandati e dopo tale periodo si devono obbligatoriamente sospendere per un turno legislativo; tali funzioni sono incompatibili con tutte le altre cariche periferiche previste dallo Statuto.

4) Il Regolamento di Esecuzione prevede inoltre, ove non specificato, le norme per la formazione, composizione, rinnovo e funzionamento degli Organi e degli Uffici Nazionali, di Delegazione e Locali, nonché le attribuzioni specifiche dei loro componenti.

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione – Modalità

1) La durata dell’associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta esclusivamente in sede di Congresso Nazionale, con la maggioranza dei due terzi di tutti i voti delle Delegazioni presenti o rappresentate.

2) In caso di scioglimento dei Comitati Locali, tutti i beni vengono affidati alle rispettive Delegazioni; in caso di dissoluzione di queste ultime, alla Sezione Italiana.

3) in caso di dissoluzione della Sezione Italiana:

a) in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati anche in forme indirette;

b) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, dopo la liquidazione, cioè dopo aver chiuso la contabilità e estinto qualsiasi pendenza con debitori e/o creditori, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni altra destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall’Esecutivo Centrale.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, il cui complessivo valore è di euro 15.000,00.

Art. 21 – Mezzi finanziari

1) Le entrate dell’associazione sono ordinarie e straordinarie.

2) Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalla quota sociale versata dagli associati nella misura stabilita annualmente dal Congresso Nazionale.

3) Le entrate straordinarie sono costituite da:

- a) stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- c) ogni altra entrata sotto forma di contributo liberale che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 22 – L'Esercizio finanziario

1) L'esercizio finanziario:

- a) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale le Tesorerie producono il rendiconto annuale Locale, di Delegazione e Nazionale;
- b) il rendiconto annuale della Tesoreria Nazionale, di Delegazione e Locale, è pubblicato sul sito nazionale;
- c) il rendiconto/bilancio di tutti gli organi della rete associativa (Centrale, Delegazione e Locali) viene depositato al RUNTS nei termini di legge.

2) I beni degli Esecutivi Locali, delle Delegazioni e della Sezione Italiana sono registrati e catalogati presso gli Uffici della Tesoreria Locale, di Delegazione e Nazionale.

3) La vendita, la cessione o la donazione dei beni devono essere sottoposti al parere dell'Esecutivo di Delegazione che territorialmente li ha in carico debitamente registrati e a disposizione dell'Esecutivo Centrale che si esprimerà in merito.

Art. 23 – Rivista Nazionale ed altri Organi di comunicazione ed informazione

1) Per assicurare il capillare contatto con tutti gli associati nazionali ed esteri, nonché fornire notizie sui programmi pertinenti l'attività internazionale o nazionale, la Sezione Italiana:

- a) pubblica un periodico nazionale quale organo ufficiale di informazione;
- b) realizza e mantiene aggiornato un sito web;
- c) mediante la produzione di testi e tavole sinottiche, stampati e quant'altro di supporto, diffonde e illustra le iniziative professionali ed extraprofessionali;
- d) studia altre metodologie che possano risultare utili per il raggiungimento delle finalità previste.

2) La pubblicazione di eventuali bollettini o di circolari a livello di Delegazione e Locale, devono risultare soddisfacenti quali forme di supporto informativo verso gli associati, uniformandosi al periodico nazionale e, per tale opera, è indicato il suo responsabile. Ogni pubblicazione di queste opere deve essere preventivamente depositata alla Segreteria Nazionale. Se trattasi di pubblicazioni periodiche, oltre alla necessaria autorizzazione del Tribunale competente, queste si devono attenere alle vigenti norme in materia di editoria.

Art. 24 – Iniziative degli Organi della Sezione Italiana

Nell'attuazione di qualsiasi progetto, gli Esecutivi Nazionale, di Delegazione e Locali dovranno rispettare le modalità previste dal presente Statuto e dalle direttive interne dell'associazione.

Art. 25 – Modalità di attuazione dello Statuto Nazionale

1) Le norme di attuazione del presente Statuto sono raggruppate nel Regolamento di Esecuzione. Queste vengono approvate dal Congresso Nazionale.

2) Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto e dalle disposizioni degli Organi superiori, ogni altra direttiva viene decisa dal Congresso Nazionale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia, nonché di quelle delineate dallo Statuto Internazionale I.P.A..

Art. 26 – Norme Transitorie e Finali

Il presente Statuto viene ratificato dall'Assemblea Congressuale, sostituisce quello precedente ed entra in vigore subito dopo le incombenze di legge.